C/2026/2621

26.5.2026

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 marzo 2026

su una proposta di regolamento per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale (Omnibus digitale)

(CON/2026/9)

(C/2026/2621)

Introduzione e base giuridica

Il 9 dicembre 2025 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725, (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale, e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150, (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (Omnibus digitale) ([1]) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che rientrano nella sua sfera di competenza, tra cui, in particolare, l'attuazione della politica monetaria ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, primo trattino, e dell'articolo 282, paragrafo 1, del trattato, il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, e dell'articolo 282, paragrafo 1, del trattato, la vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato e i compiti della BCE relativo alla raccolta di informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»). In conformità all'articolo 17.5, primo periodo, del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. La BCE sostiene la proposta di regolamento, che costituisce un'importante riforma volta a semplificare e ottimizzare l'applicazione del manuale di norme per il settore digitale nell'Unione. Nella misura in cui la proposta di regolamento è efficace nel conseguire i suoi obiettivi di promuovere politiche che rafforzino la competitività dell'Unione e di alleggerire il carico normativo per gli individui, le imprese e le amministrazioni, essa eliminerà gli ostacoli alla fornitura di servizi e sosterrà lo sviluppo dell'economia digitale nell'Unione, tenendo conto nel contempo della necessità di mantenere gli standard più elevati nella promozione dei valori dell'Unione, tra cui il rispetto dei diritti fondamentali. L'economia digitale sta assumendo un'importanza crescente e può avere implicazioni per la conduzione della politica monetaria, in quanto incide sul contesto in cui opera la politica monetaria trasformando in modo eterogeneo i modelli di consumo e di produzione, i modelli imprenditoriali e i prezzi relativi in tutta l'area dell'euro e negli Stati membri. Tali sviluppi hanno effetti importanti sulle variabili rilevanti per la politica monetaria e sulla loro misurazione, tra cui l'occupazione, la produttività, il prodotto potenziale e l'inflazione. Incidono inoltre sul modo in cui le decisioni di politica monetaria sono trasmesse alle famiglie e alle imprese, accrescendo l'incertezza e la complessità cui devono far fronte i responsabili delle politiche.

1.2. In particolare, la BCE accoglie con favore le proposte volte a semplificare le disposizioni per la condivisione dei dati tra amministrazioni pubbliche e imprese e tra imprese e amministrazioni pubbliche e le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali nel regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) (di seguito il «regolamento sui dati»). La BCE è ampiamente coinvolta nella raccolta, nello sviluppo, nella produzione e nella diffusione dei dati, che utilizza per svolgere i compiti e le attività che rientrano nei suoi ambiti di competenza. Tale competenza comprende la raccolta di informazioni statistiche, ove necessario, per assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto del SEBC. La BCE è inoltre coinvolta in numerose iniziative di cooperazione a sostegno della condivisione dei dati e della

([1]) COM (2025) 837 final.

([2]) Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati), (GU L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).

collaborazione con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nonché con le autorità competenti degli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Nello svolgimento dei suoi compiti può anche trattare dati personali in determinate circostanze a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) (di seguito «EUDPR»). Per tali motivi, la BCE sostiene misure che creeranno un quadro normativo coerente e coeso per favorire la disponibilità e l'uso dei dati.

1.3. La BCE è inoltre responsabile di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) (Digital Operational Resilience Act, di seguito «DORA») per gli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ([5]), conformemente ai poteri e ai compiti di vigilanza prudenziale conferiti da tale regolamento ([6]). In tale veste, la BCE riceve segnalazioni da parte degli enti creditizi significativi indirizzate alle loro autorità nazionali competenti in merito a gravi incidenti connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di seguito «incidenti connessi alle TIC») e a minacce informatiche significative. Inoltre, uno dei compiti fondamentali del SEBC è promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, come riflesso nell'articolo 3.1 dello statuto del SEBC. In tale contesto, la BCE riceve segnalazioni di incidenti dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica, nonché dagli enti creditizi, conformemente al DORA. Alla luce di tali responsabilità e compiti, la BCE accoglie in generale con favore gli sforzi volti a semplificare e armonizzare ulteriormente il quadro di segnalazione degli incidenti connessi alle TIC all'interno dell'Unione e ad attuare la segnalazione centralizzata degli incidenti gravi connessi alle TIC. Poiché il settore finanziario è stato in prima linea nell'attuazione di un quadro armonizzato, completo ed efficace per la segnalazione degli incidenti, la BCE sostiene misure che semplifichino il rispetto degli obblighi di segnalazione degli incidenti, sulla base dell'esperienza acquisita nel settore finanziario.

1.4. Tuttavia, la BCE nutre preoccupazioni riguardo alla misura in cui la proposta di regolamento dia attuazione all'obiettivo di semplificazione in casi specifici nei quali non alleggerisce l'onere della conformità alla normativa che incombe sulle imprese e sulle autorità pubbliche. Di conseguenza, nel presente parere la BCE formula osservazioni e suggerimenti tecnici specifici sulla proposta di regolamento.

1.5. A causa di tali preoccupazioni, la BCE accoglie inoltre con favore il fatto che la Commissione effettuerà una valutazione dei principali capi del regolamento sui dati entro il 12 settembre 2028 e dei nuovi capi entro cinque anni dall'entrata in vigore della proposta di regolamento ([7]). Analogamente, è importante che la clausola di riesame contenuta nel DORA ([8]) rimanga invariata, imponendo alla Commissione di effettuare un riesame e presentare una relazione sul funzionamento di molti aspetti del DORA. Tale processo di riesame dovrebbe garantire che i regolamenti in questione continuino a funzionare efficacemente al servizio dei loro obiettivi, sostenendo in tal modo lo sviluppo dell'economia digitale nell'Unione.

2. **Norme digitali**

2.1. La BCE sostiene pienamente la proposta di regolamento come primo passo per semplificare il manuale di norme per il settore digitale e ottimizzarne l'applicazione. Il corpus di norme digitali che è stato sviluppato nel corso del tempo nei settori dei dati, dell'intelligenza artificiale, delle piattaforme online, della protezione dei dati e della cibersicurezza è diventato complesso e contiene ora disposizioni frammentate e sovrapposte che creano incertezza sia per le autorità pubbliche sia per le imprese.

([3]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag.1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj).

([5]) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).

([6]) Articolo 46, lettera a), del DORA.

([7]) Articolo 1, paragrafo 26, della proposta di regolamento che modifica l'articolo 49 del regolamento sui dati. Cfr. anche il paragrafo 1.2 del parere CON/2022/30 della Banca centrale europea, del 5 settembre 2022, su una proposta di regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (regolamento sui dati) (GU C 402 del 19.10.2022, pag. 5).

([8]) Articolo 58 del DORA.

2.2. Il consolidamento, nel regolamento sui dati, delle norme di cui al regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) relative al riutilizzo dei dati protetti detenuti da enti pubblici negli Stati membri con le norme di cui alla direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) relative al riutilizzo dei documenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri o da imprese pubbliche stabilisce una struttura più coerente e definizioni più uniformi dei termini chiave, facilitando l'applicazione delle norme sulla condivisione dei dati. Ciò è supportato dall'abrogazione di norme obsolete, in particolare quelle di cui al regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]).

2.3. Per le banche centrali nazionali (BCN), che sono generalmente enti pubblici degli Stati membri e pertanto soggette a norme volte a facilitare il riutilizzo dei dati, ciò fornisce utili chiarimenti. La BCE e le BCN beneficeranno inoltre di disposizioni più chiare in merito alla disponibilità dei dati, in particolare delle fonti di dati aperti che sono state classificate come serie di dati di elevato valore ([12]). Tali serie di dati sono ampiamente utilizzate dalla BCE nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, dello Statuto del SEBC per raccogliere le informazioni statistiche necessarie allo svolgimento dei compiti del SEBC.

2.4. Ad esempio, le informazioni sulle società e sulla proprietà delle società sono utilizzate per tenere il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates, RIAD), che è una serie di dati condivisa contenente dati di riferimento sulle istituzioni giuridiche e altre istituzioni statistiche, la cui raccolta supporta i processi operativi in tutto l'Eurosistema e lo svolgimento dei compiti del SEBC e del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) ([13]). Nei casi in cui la BCE può fare affidamento su dati aperti, ossia dati in un formato aperto che può essere liberamente utilizzato, riutilizzato e condiviso da chiunque per qualsiasi finalità ([14]), essa è in grado di ridurre l'onere di segnalazione di tali dati da parte dei soggetti dichiaranti e di condividere tali informazioni senza restrizioni all'interno del SEBC e con altre autorità pubbliche con cui collabora. La BCE accoglie con favore il fatto che gli accordi riguardanti la messa a disposizione di dati e documenti da parte della pubblica amministrazione alle imprese ([15]) non pregiudichino il regime giuridico dell'Unione che esclude l'accesso a dati e documenti sensibili per motivi di riservatezza statistica e segreto professionale.

2.5. La proposta di regolamento introduce un'importante modifica ([16]) dell'obbligo per i titolari dei dati di mettere i dati a disposizione della BCE — nonché di altri enti pubblici, della Commissione e degli organismi dell'Unione — qualora vi sia una necessità eccezionale di utilizzare tali dati ([17]). Tale disposizione consente alla BCE di chiedere ai titolari dei dati di mettere tali dati a disposizione, ove necessario, per rispondere a un'emergenza pubblica o qualora sia dimostrata una necessità eccezionale. Poiché i titolari dei dati sono definiti in modo ampio ([18]), la disposizione consente alla BCE di raccogliere dati in questi casi eccezionali da una gamma di persone più ampia di

([9]) Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/868/oj).

([10]) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj).

([11]) Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj).

([12]) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva sull'apertura dei dati, le categorie tematiche delle serie di dati di elevato valore sono: dati geospaziali, dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente, dati metereologici, dati statistici, dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese, e dati relativi alla mobilità. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato I aggiungendo nuove categorie tematiche di serie di dati di elevato valore per tenere conto degli sviluppi tecnologici e di mercato.

([13]) Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3, ELI http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/876/oj).

([14]) Cfr. il considerando 16 della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj).

([15]) Articolo 1, paragrafo 18, della proposta di regolamento, che inserisce un nuovo capo VII quater nel regolamento sui dati.

([16]) Articolo 1, paragrafo 7, della proposta di regolamento, che inserisce un nuovo articolo 15 bis nel regolamento sui dati.

([17]) Articoli 14 e 15 del regolamento sui dati.

([18]) Il «titolare dei dati» è definito all'articolo 2, paragrafo 13, del regolamento sui dati come «una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, conformemente [a tale] regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione, di utilizzare e mettere a disposizione dati, compresi, se concordato contrattualmente, dati del prodotto o di un servizio correlato che ha reperito o generato nel corso della fornitura di un servizio correlato».

quella consentita quando la BCE raccoglie informazioni statistiche sulla base dei suoi poteri esistenti. La BCE può raccogliere informazioni statistiche solo presso gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione definiti dal regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio ([19]), che rientrano principalmente nel settore delle «società finanziarie» quale definito nel Sistema europeo dei conti ([20]) o sono persone fisiche e giuridiche che detengono determinate posizioni finanziarie o effettuano operazioni finanziarie.

2.6. Come precedentemente affermato dalla BCE nei suoi pareri, la possibilità per il settore pubblico di accedere a dati detenuti da privati e di utilizzarli per finalità di interesse pubblico determinate, presenta notevoli vantaggi ([21]). Nello svolgimento del suo compito di politica monetaria, la BCE fa ampio uso non solo delle statistiche ufficiali da essa prodotte, con l'assistenza delle BCN e del Sistema statistico europeo (SSE), ma anche di fonti di dati non ufficiali e non tradizionali. I dati non tradizionali possono provenire, ad esempio, da informazioni sui prezzi ad alta frequenza, da indicatori sulla mobilità della popolazione o da altre fonti di dati che non sono necessariamente detenuti dalle società finanziarie. La BCE ha il potere di richiedere tali dati ai titolari dei dati privati solo nei casi in cui vi sia una necessità eccezionale.

2.7. La modifica principale che la proposta di regolamento introdurrebbe consiste nel limitare i casi in cui tale potere può essere esercitato alle emergenze pubbliche, escludendo altri casi in cui potrebbe sussistere una necessità eccezionale di utilizzare i dati. La BCE dovrebbe dimostrare la necessità eccezionale di utilizzare determinati dati per svolgere i propri compiti statutari nell'interesse pubblico nel rispondere, attenuare o sostenere la ripresa da un'emergenza pubblica.

2.8. La BCE sostiene gli obiettivi di tali modifiche, ritenendo opportuno semplificare il quadro di condivisione tra imprese e pubblica amministrazione ai sensi del regolamento sui dati e chiarire eventuali ambiguità che potrebbero essere emerse nell'imposizione di obblighi alle imprese. È inoltre dell'avviso che sia essenziale preservare il ruolo delle statistiche ufficiali ai sensi del regolamento sui dati, in quanto il quadro aggiornato dell'Unione relativo alle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]) non affronta il tema delle emergenze pubbliche ([23]).

2.9. Tuttavia, a differenza dei membri del SSE, che possono raccogliere dati dai titolari dei dati privati a determinate condizioni per svolgere i loro compiti statistici ([24]), la BCE non ha alcun potere di raccogliere informazioni statistiche dai titolari dei dati privati che non sono soggetti dichiaranti, tranne nei casi in cui vi sia una necessità eccezionale. La BCE può fare affidamento solo su meccanismi che consentono la condivisione dei dati dal SSE al SEBC per reperire tali dati. Se l'ambito di applicazione della disposizione pertinente è ristretto per coprire solo un'emergenza pubblica, è estremamente importante garantire che possa essere applicato agevolmente e senza ambiguità in situazioni di urgenza in cui sono necessarie fonti di dati supplementari affinché la BCE possa svolgere il suo compito di raccolta statistica o altri compiti di banca centrale o di vigilanza prudenziale. La BCE raccomanda pertanto di semplificare ulteriormente le condizioni che le autorità pubbliche devono soddisfare per richiedere i dati, in quanto ciò servirebbe anche a ridurre al minimo le complessità che i titolari dei dati devono affrontare nel verificare se tali condizioni sono soddisfatte.

2.10. Inoltre, la BCE ritiene che debbano essere adottate ulteriori misure per chiarire la definizione di «emergenza pubblica». Un elemento della definizione è che tale emergenza deve essere «determinata o dichiarata ufficialmente in conformità delle pertinenti procedure previste dal diritto dell'Unione o nazionale» ([25]). Tuttavia, poiché nel diritto primario e derivato esiste una serie frammentata di basi giuridiche su cui può essere effettuata la determinazione o la dichiarazione di un'emergenza pubblica, dovrebbe essere più chiaro che, quando una simile determinazione o

([19]) Articolo 2 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj).

([20]) Cfr. il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010) disponibile sul sito web di Eurostat all'indirizzo www.ec.europa.eu/eurostat.

([21]) Paragrafo 2.3.1 del parere CON/2022/30.

([22]) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).

([23]) Considerando 15 della proposta di regolamento.

([24]) Articolo 17 ter del regolamento (CE) n. 223/2009.

([25]) Articolo 2, paragrafo 29, del regolamento (UE) 2023/2854.

dichiarazione è effettuata, la definizione di «emergenza pubblica» non richiede che siano soddisfatti criteri aggiuntivi — in considerazione dell'urgenza con cui deve essere affrontata un'emergenza pubblica. A titolo di esempio, il regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio ([26]) consente al Consiglio di attivare una modalità di vigilanza del mercato interno qualora sussista una minaccia di crisi potenzialmente in grado di diventare un'emergenza nel mercato interno entro i successivi sei mesi. Dovrebbe essere più chiaro che, nei casi in cui i compiti dell'autorità pubblica comprendano l'attenuazione dell'emergenza pubblica, la minaccia di un'emergenza pubblica dovrebbe giustificare la necessità eccezionale di richiedere dati. Inoltre, la decisione n. 2014/415/UE del Consiglio ([27]) che istituisce le modalità di attuazione della clausola di solidarietà integrate per la risposta politica alle crisi (articolo 222 del trattato) non limita la portata delle circostanze in cui la decisione si applica a situazioni eccezionali «limitate nel tempo» ([28]). Dovrebbe pertanto essere più chiaro che la definizione di emergenza pubblica è pienamente in linea con le situazioni in cui sono invocate modalità di emergenza ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto nazionale e non è più restrittiva di tali situazioni.

2.11. Per quanto riguarda le modalità di compensazione ([29]), la BCE accoglie con favore l'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione i dati per rispondere a un'emergenza pubblica, tranne nel caso in cui il titolare dei dati sia una microimpresa o una piccola impresa. Ritiene tuttavia importante garantire che, quando alle autorità pubbliche viene concesso l'accesso a dati detenuti da privati, esse non debbano sostenere costi sproporzionatamente elevati. Poiché ogni richiesta di dati serve l'interesse pubblico, è opportuno che i dati siano messi a disposizione a un certo costo ed evitando l'imposizione di un «margine ragionevole» ([30]).

3. **Protezione dei dati**

3.1. La BCE accoglie con favore le modifiche contenute nella proposta di regolamento che mirano a semplificare la legislazione in materia di protezione dei dati. Nell'ambito delle competenze della BCE, vi sono diversi punti che meritano ulteriore considerazione al fine di conseguire l'obiettivo della semplificazione, sia in termini di riduzione degli oneri amministrativi, sia di garanzia di una segnalazione degli incidenti efficace, tempestiva e sicura.

3.2. La BCE effettua un'ampia gamma di operazioni di trattamento dei dati personali in collaborazione con le BCN. Inoltre, la BCE collabora con le autorità nazionali competenti (ANC) per svolgere attività di trattamento dei dati personali nel settore della vigilanza bancaria. In quanto istituzione dell'Unione, la BCE tratta i dati personali conformemente all'EUDPR, mentre le BCN e le ANC trattano i dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([31]) (di seguito «GDPR»).

3.3. Nei casi in cui la BCE e le BCN e/o le ANC determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, tale trattamento è effettuato da esse in qualità di contitolari del trattamento ([32]). Per contro, quando un soggetto determina le finalità e i mezzi del trattamento e l'altra tratta i dati personali per conto del primo soggetto, il loro rapporto è quello di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ([33]). In entrambi i casi, la BCE tratta i dati personali ai sensi dell'EUDPR, mentre le BCN e le ANC trattano i dati personali ai sensi del GDPR. Di conseguenza, la stessa operazione di trattamento è disciplinata contemporaneamente da due strumenti giuridici dell'Unione distinti, ma complementari.

([26]) Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).

([27]) Decisione del Consiglio 2014/415/UE, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà (GU L 192 del 1.7.2014, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/415/oj).

([28]) Articolo 2, paragrafo 29, del regolamento (UE) 2023/2854.

([29]) Articolo 1, paragrafo 12, della proposta di regolamento, che sostituisce l'articolo 20 del regolamento sui dati.

([30]) Cfr. il paragrafo 2.3.3 del parere CON/2022/30.

([31]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([32]) Ai sensi dell'articolo 26 GDPR e dell'articolo 28 EUDPR.

([33]) Ai sensi dell'articolo 28 GDPR e dell'articolo 29 EUDPR.

3.4. Un esempio in tal senso è il caso in cui sia la BCE sia le BCN che partecipano al servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS) trattano dati personali all'interno del sistema TIPS. In questo caso è stato concluso un accordo di contitolarità del trattamento. Analogamente, il trattamento di dati personali nel contesto del futuro euro digitale può richiedere la conclusione di un contratto o di un accordo sulla protezione dei dati tra la BCE e le BCN dell'area dell'euro.

3.5. Nello svolgimento dei compiti del SEBC e dell'MVU in cooperazione con le BCN e le ANC, è di fondamentale importanza per la BCE che gli atti giuridici che disciplinano il trattamento dei dati personali siano, per quanto possibile, allineati e reciprocamente compatibili. La BCE accoglie pertanto con favore il fatto che le modifiche proposte al GDPR e all'EUDPR siano avanzate in parallelo, contribuendo in tal modo all'istituzione di un quadro giuridico coerente e uniforme. Ciò garantisce che termini divergenti per l'entrata in vigore e l'applicazione degli atti giuridici non diano luogo a incertezza giuridica.

3.6. Pertanto, alla luce della cooperazione della BCE con le BCN e le ANC nel trattamento dei dati personali ove necessario per svolgere i compiti del SEBC e dell'MVU, la BCE condivide i seguenti punti da considerare:

3.7. Per quanto riguarda il meccanismo del punto di accesso unico, la BCE raccomanda di conferire ai contitolari del trattamento il potere di notificare le violazioni dei dati personali per conto di tutti i contitolari del trattamento ([34]). Ciò è possibile poiché la proposta di regolamento introduce un punto di accesso unico armonizzato attraverso il quale i soggetti possono, mediante un'unica notifica, adempiere contemporaneamente ai loro obblighi di segnalazione degli incidenti derivanti da molteplici atti giuridici dell'Unione. Rendendo operativo il principio «segnala una volta, condividi molte volte», il punto di accesso unico mira a ridurre gli oneri amministrativi per i soggetti, garantendo nel contempo una segnalazione degli incidenti efficace, tempestiva e sicura. A tal fine, il punto di accesso unico è destinato a fungere da canale comune per la presentazione di notifiche a norma di diversi strumenti giuridici ([35]). Come precedentemente affermato dalla BCE nei suoi pareri, essa sostiene fermamente la condivisione delle informazioni tra le autorità per consentire l'apprendimento intersettoriale, contribuire alla prevenzione e alla gestione efficace degli attacchi informatici e promuovere una valutazione coerente dei rischi connessi alle TIC in tutta l'Unione ([36]). Alla luce di quanto precede, la BCE è a favore dell'introduzione del punto di accesso unico nel contesto della segnalazione di violazioni di dati personali.

3.8. Nell'applicare il meccanismo del punto di accesso unico alle attività di trattamento congiunte svolte dalla BCE in cooperazione con le BCN (e le ANC), le BCN beneficerebbero, ai sensi della proposta di regolamento, dell'uso del punto di accesso unico per la ricezione delle notifiche di incidenti. Per contro, la BCE, in quanto istituzione dell'Unione, continuerebbe a fare affidamento, ai sensi della proposta di regolamento, sul canale di segnalazione istituito dall'EUDPR, mediante il quale notifica gli incidenti al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ([37]).

3.9. La BCE ribadisce la necessità di razionalizzare, accelerare e massimizzare lo scambio di informazioni sugli incidenti e di garantire la coerenza tra il GDPR e l'EUDPR. Pertanto, sarebbe opportuno includere l'EUDPR negli atti giuridici dell'Unione per i quali deve essere utilizzato il punto di accesso unico per le notifiche di violazioni di dati personali.

([34]) Come previsto dall'articolo 34 EUDPR.

([35]) Tra di essi si annoverano il GDPR e la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj); regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257, 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj) (regolamento eIDAS) e direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333, 27.12.2022, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj) (direttiva CER).

([36]) Cfr. il paragrafo 3.3.1 del parere CON/2022/14 della Banca centrale europea, dell'11 aprile 2022, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (GU C 233 del 16.6.2022, pag. 22).

([37]) Come previsto dall'articolo 34 EUDPR.

3.10. Per quanto riguarda la segnalazione unica delle violazioni dei dati nei casi di contitolarità del trattamento, la BCE sostiene che i contitolari del trattamento dovrebbero essere liberi di determinare se si avvalgono di tale possibilità e a quali condizioni. Il GEPD ha recentemente confermato che, al fine di determinare se la BCE sia tenuta a notificargli una violazione di dati personali, è irrilevante se la BCE, in quanto contitolare del trattamento, sia o meno responsabile del verificarsi di tale violazione. Il semplice fatto che la BCE sia contitolare del trattamento per l'operazione nel cui ambito si è verificata la violazione dei dati personali è sufficiente a far scattare l'obbligo di notifica al GEPD, qualora siano soddisfatte le condizioni pertinenti ai sensi dell'EUDPR ([38]).

3.11. È importante notare che, nei numerosi casi in cui è in vigore un accordo di contitolarità del trattamento tra la BCE e tutte le BCN dell'Eurosistema, un'unica violazione dei dati personali potrebbe originare fino a 22 notifiche, il cui contenuto sarebbe con ogni probabilità simile o identico. Un simile sistema si rivelerebbe contrario all'obiettivo di semplificare gli oneri amministrativi per le autorità pubbliche. Sarebbe pertanto opportuno prevedere che i contitolari del trattamento possano notificare alle autorità di controllo competenti le violazioni dei dati personali attraverso il punto di accesso unico una sola volta. In linea con gli obiettivi di semplificazione, un simile sistema di segnalazione non si applicherebbe quando è improbabile che la violazione dei dati personali in questione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche ([39]).

3.12. Per questi motivi, la BCE raccomanda di lasciare ai contitolari del trattamento il compito di determinare se intendono avvalersi della possibilità di presentare una notifica per conto di tutti i contitolari del trattamento nell'ambito di uno specifico accordo di contitolarità del trattamento e a quali condizioni. Una simile notifica sarebbe presentata, una volta, tramite il punto di accesso unico e sarebbe quindi indirizzata a tutte le autorità di vigilanza competenti, senza compromettere il ruolo che gli obblighi di notifica svolgono nel garantire la piena trasparenza e uno scambio di informazioni completo.

4. **Segnalazione degli incidenti**

4.1. Come osservato al paragrafo 1.3, la BCE accoglie con favore l'iniziativa volta a semplificare e armonizzare le procedure di segnalazione degli incidenti connessi alle TIC e ad attuare una segnalazione centralizzata degli incidenti gravi connessi alle TIC. Tuttavia, ciò dovrebbe, in ogni caso, ridurre gli oneri amministrativi per gli enti creditizi sottoposti a vigilanza, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e le autorità pubbliche. A tale riguardo, è importante riconoscere che è già stato raggiunto un certo grado di semplificazione delle procedure di segnalazione attraverso l'attuazione del DORA nel settore finanziario. Il DORA ha sostituito efficacemente i diversi obblighi di segnalazione degli incidenti connessi alle TIC per le entità finanziarie ([40]), conseguendo una riduzione significativa dell'onere di segnalazione a cui erano soggette e attuando meccanismi di coordinamento efficaci ed efficienti tra le diverse autorità competenti ([41]). Il DORA ha raggiunto tale obiettivo definendo tassonomie, modelli e procedure di segnalazione comuni e individuando un unico punto di accesso per tali segnalazioni.

4.2. Pur sostenendo questi sforzi di semplificazione, la BCE nutre anche riserve su alcuni aspetti delle misure di segnalazione degli incidenti connessi alle TIC di cui alla proposta di regolamento, per tre ragioni principali.

4.3. In primo luogo, la proposta di un punto di accesso unico non è efficace nel ridurre l'onere di segnalazione per le entità finanziarie e altre imprese soggette agli obblighi di segnalazione degli incidenti. Sebbene il punto di accesso unico garantisca l'esistenza di un portale unico per la segnalazione degli incidenti, ciò non cambia il fatto che vi sono ancora tassonomie, modelli e procedure di segnalazione diversi per ciascuna segnalazione degli incidenti nei quadri regolamentari diversi dal DORA. Per segnalare un incidente, un'entità finanziaria deve preparare relazioni diverse conformemente a normative diverse (ad esempio ai sensi del GDPR e del DORA). Il semplice fatto di consentire che tali relazioni siano notificate a un unico destinatario non alleggerisce in modo significativo gli oneri

([38]) Parere di vigilanza del GEPD 18/2025 su un progetto di accordo di contitolarità del trattamento tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti nel contesto del meccanismo di vigilanza unico (caso 2024-1002), disponibile sul sito web del GEPD all'indirizzo www.edps.europa.eu.

([39]) Articolo 34 dell'EUDPR.

([40]) Cfr., in tal senso, i considerando 16, 18, 19 e 23 del DORA.

([41]) Ciò ha consentito di affrontare la questione delle presentazioni parallele ai sensi del DORA, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj) e dei corrispondenti orientamenti dell'ABE, come indicato al paragrafo 4.2.2 del parere CON/2021/20 della Banca centrale europea, del 4 giugno 2021, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (GU C 343 del 26.8.2021, pag. 1).

amministrativi. Per tale ragione sarebbe opportuno tenere debitamente conto delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del DORA al fine di agevolare processi di segnalazione più efficienti e razionalizzati ([42]). La BCE accoglierebbe inoltre con favore un ulteriore allineamento e, se del caso, la fusione di tassonomie, modelli e procedure di segnalazione per gli incidenti nei vari ambiti, al fine di conseguire un'autentica semplificazione.

4.4. In secondo luogo, una segnalazione di incidente DORA innesca processi per i quali il fattore temporale è cruciale e che comportano potenzialmente l'attivazione di procedure di crisi. L'inclusione di un nuovo attore e di un nuovo sistema di ricezione di tali segnalazioni di incidenti comporta rischi aggiuntivi in termini di disponibilità e segnalazione tempestiva delle informazioni richieste. Per tale ragione, l'opzione più efficace e resiliente consiste nell'inviare tali segnalazioni direttamente all'autorità competente, come previsto dal DORA ([43]), al fine di evitare indebiti ritardi nella reazione sul piano della vigilanza a una situazione potenzialmente critica.

4.5. In terzo luogo, dovrebbero essere presi in considerazione gli sforzi e le spese già affrontati dal settore finanziario nell'attuazione del DORA, che si applica solo dal 17 gennaio 2025. Gli enti creditizi sottoposti a vigilanza e le autorità competenti hanno investito risorse significative nell'attuazione del nuovo quadro. Da questo punto di vista, sarebbe utile ritardare l'integrazione della segnalazione degli incidenti connessi alle TIC attraverso il punto di accesso unico. Ciò darebbe più tempo per individuare potenziali miglioramenti e modi per semplificare ulteriormente gli oneri amministrativi sia per l'MVU sia per gli enti creditizi sottoposti a vigilanza.

4.6. Per tali ragioni, la BCE propone di escludere il DORA dalla proposta di regolamento. Sarebbe opportuno acquisire esperienza separatamente con il nuovo punto di accesso unico (che copre gli altri regolamenti, compreso l'EUDPR) e con il regime di segnalazione DORA di recente attuazione, per poi riesaminare in una fase successiva il modo migliore per integrarli.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 marzo 2026

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

([42]) Come previsto nel considerando 54 della proposta di regolamento.
([43]) Articolo 19 del DORA.